

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 414143)

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2020, n. 8

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18****"Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".**

1. Al comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

*"a bis) i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali contenute nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge purché esercenti l'attività nel territorio di cui all'articolo 1;"***Art. 2****Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18****"Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".**

1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, è aggiunta la seguente:

*"b bis) concessione di garanzie."*

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, è aggiunto il seguente:

*"1 ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili fra loro e con altre forme agevolative nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato."*

3. Dopo il comma 3, dell'articolo 3, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, è inserito il seguente:

*"3 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo destinati ai soggetti di cui alla lettera a) bis, comma 1, dell'articolo 2 è previsto un limite massimo di utilizzo delle relative risorse pari al dieci per cento delle risorse stesse."*

4. Al comma 4, dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, le parole "alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a)," sono sostituite dalle parole "ai soggetti come definiti dalle lettere a) e a) bis".

**Art. 3****Inserimento di articolo nella legge regionale 7 aprile 1994, n. 18****"Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".**

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, è inserito il seguente:

*"Art. 3 ter**Interventi per favorire l'accesso al credito.*

*1. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono introitate nel bilancio regionale per un importo di euro 5.000.000,00.*

*2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad operazioni di garanzia e controgaranzia e riassicurazione a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti di cui alle lettere a) e a bis) dell'articolo 2, anche tramite l'attivazione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica."*

*3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria e artigianato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale" - Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022."*

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 febbraio 2020

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

## Dati informativi concernenti la legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 febbraio 2018, dove ha acquisito il n. 313 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Finco, Finozzi, Ciambetti, Forcolin, Riccardo Barbisan, Semenzato, Villanova e Possamai;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 settembre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 febbraio 2020, n. 9.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 18/1994 - Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno - costituisce l'unico strumento finanziario a sostegno delle attività produttive nel territorio della Provincia di Belluno ed è riconosciuto da tutte le associazioni economiche essere uno strumento agevole e fondamentale per lo sviluppo dell'imprenditoria locale.

In questa fase congiunturale critica, ma soprattutto a seguito di uno scemato interesse a richiedere linee di credito a tasso agevolato, stante il basso costo attuale del denaro, si rende necessario ampliare l'offerta prevedendo l'accesso al credito anche mediante l'erogazione di garanzie. Tale strumento finanziario, offerto dai sistemi di garanzia di cui al TUB (decreto legislativo 385/1993), sembra oggi essere più efficace per sostenere il raggiungimento delle finalità previste dalla Legge stessa.

Costituisce, invece, assoluta novità in ambito regionale l'estensione delle agevolazioni, qui previste, ai professionisti iscritti agli albi professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali contenute nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) equiparandoli alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica anche in recepimento di quanto previsto dalle normative europee. Giova, infatti ricordare che l'estensione ai professionisti delle possibilità di accedere ai fondi di rotazione regionali e al fondo regionale di garanzia, è previsto dall'articolo 1, comma 5 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 68 “Disposizione urgente per il rilancio dell'economia””.

In fase di prima applicazione si è comunque ritenuto opportuno riservare a questa categoria un limite massimo del dieci per cento di utilizzo delle risorse di cui ai fondi previsti dalla legge regionale 18/1994.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare del Regolamento consiliare, in data 4 settembre 2019 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 313, modificato nel testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (Sergio Berlatto), Zaia Presidente (Luciano Sandonà con delega Nazzareno Gerolimetto.), Liga Veneta-Lega Nord (Gianpiero Possamai), Veneti Uniti (Pietro Dalla Libera), Siamo Veneto (Antonio Guadagnini), Centro destra Veneto-Autonomia e libertà (Stefano Casali), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel). Astenuto il rappresentante del gruppo Partito Democratico (Graziano Azzalin).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

siamo all'esame di una proposta di legge che prevede interventi a favore delle imprese montane. Un provvedimento che non valutiamo negativamente pur avendo espresso la nostra astensione in sede di Commissione. Ci sono infatti alcuni nodi in sospeso che auspico il dibattito possa chiarire. Al tempo stesso la nostra volontà è quella di contribuire, attraverso alcuni emendamenti, a migliorare il testo finale.

Le perplessità riguardano il cuore della legge e delle modifiche apportate. Ringrazio il relatore per aver puntualmente fornito la documentazione, utile alla stesura della legge.

Sostanzialmente, per quanto concerne il fondo di rotazione per le imprese e le attività produttive, assistiamo ad un allargamento della platea dei beneficiari. Nulla in contrario. Va però evidenziata l'assenza di chiarezza su come, ed in quale direzione, possa incidere questo allargamento.

Sappiamo delle difficoltà vissute dalle partite IVA. Ma auspico che su questo punto ci sia un minimo di spiegazione. È insomma opportuno corroborare maggiormente la motivazione che ha portato a questo allargamento.

Circa il fondo a disposizione c'è un'indicazione della Provincia di Belluno per ridurne l'importo. Credo che - ed è questo il contenuto dell'emendamento presentato - sia da avallare questa richiesta. Il quantitativo di soldi messi a disposizione (5 milioni) è infatti sproporzionato rispetto ai 3 milioni destinati all'intero settore primario. La Provincia parla di riduzione fino a 2 milioni, io propongo una riduzione a 3.

C'è poi il problema del rapporto con la Provincia di Belluno. Il dire "sentita la Provincia di Belluno" è cosa ben diversa dalla formula del "d'intesa con la Provincia di Belluno". Proponiamo dunque con un altro emendamento che via sia l'intesa con la Provincia di Belluno e non solo un sentito. Anche per riconoscere il valore ed il ruolo di autogoverno di una Provincia che credo, da questo punto di vista, abbia bisogno di atti concreti ed espliciti. Ritengo sia opportuna una riflessione da parte della maggioranza su questo punto.

È stato quindi depositato un ordine del giorno per la costituzione di un tavolo tecnico per gestire i fondi, in attesa dello strumento finanziario a livello centrale.

Condivido infine le motivazioni esposte dal Relatore circa la necessità di un nuovo approccio sul fronte del credito. È però opportuno che questi strumenti vengano condivisi con il territorio. Abbiamo fatto 90, possiamo arrivare a 100 recependo le indicazioni della Provincia di Belluno. Questo per arrivare all'approvazione unanime del provvedimento, anche con la soddisfazione delle istanze provenienti dal livello locale.

Il cambiamento di approccio di utilizzo dei fondi di rotazione, al sostegno alle imprese, al coinvolgimento dei territori va operato con questo spirito e con questa volontà politica."

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Soggetti destinatari.

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

- a) le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni, incluse quelle artigiane e le cooperative, operanti nei settori dell'industria, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica, degli impianti a fune in servizio pubblico, limitatamente alle attività ammissibili in base alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tali imprese devono avere sede operativa nel territorio di cui all'articolo 1;
- a bis) i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali contenute nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge purché esercenti l'attività nel territorio di cui all'articolo 1;*
- b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa tra le imprese di cui alla lettera a), aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime per la diffusione dei processi di innovazione tecnologica e per la compatibilità ambientale delle attività produttive o la realizzazione di opere a servizio delle imprese stesse;
- c) le società a capitale misto, pubblico-privato, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;
- d) gli enti pubblici che realizzano o partecipano ad iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a)."

#### *Nota all'articolo 2*

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

- a) concessione di finanziamenti agevolati nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione europea;
- b) concessione di contributi in conto capitale.

*b bis) concessione di garanzie.*

1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate anche in forma congiunta; le risorse di cui alla lettera b) sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio.

*1 ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili fra loro e con altre forme agevolative nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.*

2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:

- a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;
- b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'articolo 2.

*3 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo destinati ai soggetti di cui alla lettera a) bis, comma 1, dell'articolo 2 è previsto un limite massimo di utilizzo delle relative risorse pari al dieci per cento delle risorse stesse.*

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato *ai soggetti come definiti dalle lettere a) e a) bis* comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.

5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di terreni e fabbricati destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge;
- b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza;
- c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
- d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione;
- e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
- f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa;
- g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
- h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese;
- h bis) interventi di supporto finanziario;
- h ter) interventi per la liquidità;
- i) omissis

6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile.

6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379."

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione industria artigianato commercio e servizi